


LINEE GUIDA PRIVACY

- Servizi sociali sostegno alimentare -



CORONAVIRUS
ultimi aggiornamenti

Indice

4

O.c.d.p.c. n. 530 del 20 marzo 2020

5

Trattamento COVID_19. Non occorre il consenso degli interessati

6

Finalità del trattamento

7

Destinatari delle informazioni

8

Le fonti

10

Informativa sui trattamenti : tempi

Il comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;***
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.***

I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo settore.

L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).



CORONAVIRUS
COVID 19

**Modulo per la Richiesta
BUONI SPESA COVID-19**

*Il Comune quando il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e per la protezione da gravi minacce per la salute o a garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici può adottare, nell'ambito della previsione delle leggi nazionali e dell'UE, misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare può **trattare i dati relativi alla salute in caso di pandemia anche senza il consenso dell'interessato.***

*L'interessato deve comunque essere informato **riguardo al trattamento dei dati personali** relativi alla salute ai sensi dell' art. 82 del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e le informazioni ex artt. 13 e 14 del GDPR **possono essere rese anche successivamente alla prestazione effettuate.***



Finalità del trattamento

I dati personali, particolari e sanitari sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per adempiere all'obbligo di comunicare, agli organi preposti, le eventuali variazioni del rischio "biologico" e delle necessità "alimentari" derivanti dal Coronavirus.

Quando il trattamento non è possibile in modo anonimo **il trattamento può comunque essere effettuato se per legge è previsto per motivi di sicurezza nazionale e sicurezza pubblica come per il COVID_19.**

L'art. 9 co. 2 del GDPR 2016/679, che pone il divieto di trattare i dati sanitari, non si applica in quanto la facoltà di trattamento, ai sensi della lett. i), che richiama dall'art. 75 del codice privacy, **consente il trattamento quando è necessario per motivi di interesse pubblico nella sanità pubblica per minacce alla salute** e quando si deve garantire la sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dispositivi medici previa adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

Pertanto, il trattamento dei dati relativi alla salute in caso di pandemia è consentito anche senza il suo consenso dell'interessato.



Servizi Sociali

Destinatari delle informazioni

Possono accedere ai dati il titolare del trattamento; i dipendenti comunali del servizio sociale e degli Enti del Terzo settore di cui il Comune ha inteso avvalersi per l'individuazione dei fabbisogni alimentari e per la distribuzione dei beni.

L'ufficio dei servizi sociali del Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

I dati dei soggetti e dei nuclei individuati saranno trasmessi presso gli esercizi di generi alimentari presso i quali potranno essere utilizzati i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari. L'elenco dei rivenditori di generi alimentari dove è possibile fare spesa è pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale.



LE FONTI

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili GU n. 26 del 01-02-2020;

- il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione COVID-19. G.U. 8.3.2020 n. 59;
- il DPCM 9 marzo 2020 - Disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU n.62 del 09-03-2020);
- la Legge 22 maggio 2017, n. 81, lavoro agile Art. 18 -23;
- il Comunicato del Presidente dell'European Data Protection Board; la raccomandazione del Garante Privacy;
- il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU n.79 del 25-03-2020);
- PCM -Dipartimento della Protezione Civile - ORDINANZA 29 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658 in GU Serie Generale n.85 del 30-03-2020);
- DPCM - 1 aprile 2020.



Informativa sul trattamento: tempi



Nel contesto emergenziale in atto il Comune può limitare la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5 del GDPR 2016/679, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia misura necessaria e proporzionata per salvaguardare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario anche in materia monetaria, di bilancio, di sanità pubblica e sicurezza sociale.

Il Comune ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 196/2003 in caso di emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica quando vi è rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato, può successivamente agli effettuati trattamenti rendere le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Al termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i Comuni adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.